



Governo dell'Alta Baviera



14.1-Regolamento disciplinare

Versione del 16.04.2021

Il Governo dell'Alta Baviera emana, per:

le strutture collettive statali per richiedenti asilo e i centri di prima accoglienza nella circoscrizione amministrativa dell'Alta Baviera

il seguente

Regolamento disciplinare:1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplinare vale per tutte quelle persone che si intrattengono in strutture collettive statali per richiedenti asilo e per i centri di prima accoglienza nella circoscrizione dell'Alta Baviera.

In particolare, anche i dipendenti delle ditte che operano negli edifici (in particolare il personale amministrativo, il personale addetto alla sicurezza, il servizio per la pulizia, i manutentori) sono, così come le organizzazioni sociali e i volontari devono attenersi al regolamento disciplinare.

Il diritto del proprietario si estende su tutti gli edifici, in particolare su quelli dell'amministrazione, così come della pubblica utilità e sugli alloggi veri e propri, così come sulle pertinenti aree libere nel diritto di proprietà dello Stato libero della Baviera (di seguito denominato solamente „alloggio“). Le particolari istruzioni scritte del Governo dell'Alta Baviera hanno la priorità rispetto al regolamento disciplinare. Il regolamento disciplinare, in tutti gli alloggi, deve essere affisso in modo che esso sia ben visibile. Nel caso di un'affissione in diverse lingue, la versione tedesca sarà quella vincolante.

2. Soggetti gestori, esercizio del diritto del proprietario

2.1 Gestore dell'edificio ovvero dell'alloggio è lo Stato libero della Baviera, rappresentato dal Governo dell'Alta Baviera, settore 14.1. Esso è il titolare del diritto del proprietario.

2.2 L'esercizio del diritto del proprietario viene trasferito ai rappresentanti del soggetto gestore dell'alloggio (di seguito denominato solamente „gestore“), della direzione amministrativa, disponibile caso per caso, operante su ordine del soggetto gestore, così come del servizio per la sicurezza, anch'esso operante su ordine del soggetto gestore, e che dipende, per ciò che riguarda le istruzioni, dalla direzione amministrativa. In caso di incertezza, decidono il soggetto gestore prima della direzione amministrativa, e quest'ultima prima del servizio per la sicurezza. Le disposizioni del regolamento disciplinare sono immediatamente applicabili, ed esse possono essere attuate nell'ambito dell'esecuzione amministrativa. Laddove le misure necessarie adottate siano state causate per responsabilità dell'inquilino/a o di un'altra persona che si stava intrattenendo nell'alloggio, esse sono tenute a rimborsare i danni e le spese insorte in seguito a tale azione.

2.3 Ai fini del trasferimento del diritto del proprietario a terzi, è autorizzato solamente la presidenza del Governo dell'Alta Baviera, la direzione del settore Asilo/Ufficio Stranieri centrale, la direzione del settore, la direzione del settore di lavoro Centro di ricollocazione e le direzioni del settore di lavoro relative alle strutture collettive gestite dai prestatori di servizi e alle strutture collettive gestite dal Governo dell'Alta Baviera, e ai centri di prima accoglienza dell'Alta Baviera, settore 14.1

- 2.4 Nell'ambito dell'esercizio del diritto del proprietario rientrano, in particolare, l'assegnazione delle stanze, gli spostamenti da esse, il controllo delle stanze (per i dettagli al riguardo, vedasi il punto 8), inoltre, sempre in merito a quanto sopra detto, possono essere eseguiti i controlli degli stessi, possono essere allontanate dall'alloggio, ricorrendo all'uso della forza in osservanza del principio di proporzionalità, le persone che vi si intrattengono in maniera ingiustificata oppure può esservi negato l'accesso. Ai fini del mantenimento della sicurezza e dell'ordine, così come ai fini della salvaguardia dell'armonia domestica, possono essere disposti ulteriori divieti ed ulteriori misure. Sono anche possibili disposizioni del soggetto gestore oppure della direzione amministrativa (se possibile, previo accordo con il soggetto gestore) da trasmettere al servizio per la sicurezza ai fini dell'esercizio del diritto del proprietario.
- 2.5 All'ingresso nell'alloggio, e in caso di sospetto giustificato, il soggetto gestore, la direzione amministrativa oppure il servizio per la sicurezza, sempre nell'ambito dell'esercizio del diritto del proprietario, potranno effettuare sugli inquilini, così come su altre persone, i controlli ai fini dell'ingresso e le perquisizioni, in particolare per ciò che concerne la detenzione di oggetti non autorizzati (vedasi in particolare i punti 6.3 fino a 6.6, 18.4 fino a 18.6), e sempre in tale ambito, potranno essere eseguiti i controlli delle borse. A tal riguardo, potrà essere controllato il bagaglio che si porta con sé, così come i vestiti che coprono la parte superiore del corpo della persona. La perquisizione è subordinata all'autorizzazione della persona che deve essere perquisita, ed essa non verrà attuata con forza da parte del soggetto gestore, della direzione amministrativa oppure del servizio per la sicurezza. In tale ambito, le perquisizioni verranno, di volta in volta, effettuate da persone di sesso uguale del soggetto che dovrà essere perquisito. La perquisizione deve svolgersi in una maniera tale che venga tutelato il senso dell'onore della persona perquisita, e che venga salvaguardato il principio della proporzionalità. Alle persone che portino con sé oggetti non autorizzati e che non li consegnino ovvero non li buttino via di loro spontanea volontà, oppure che non siano d'accordo in merito al fatto che devono essere perquisite, verrà negato l'ingresso. Eventualmente, si potrà far ricorso all'intervento della polizia.
3. Gli inquilini e gli aventi diritto nell'alloggio
- 3.1 In merito alle persone che sono state sistemate nel rispettivo alloggio (maschile/femminile/indeterminato), trattasi di richiedenti asilo o di persone che siano autorizzate a ciò a causa del loro status oppure di altri inquilini tollerati. Le persone non autorizzate oppure le persone non tollerate sono tenute a lasciare immediatamente l'alloggio.
- 3.2 Gli inquilini e i visitatori (di sesso maschile/femminile/indeterminato) sono tenuti al rispetto reciproco. Essi devono comportarsi in una maniera tale che gli altri inquilini, il soggetto gestore, così come i dipendenti (in particolare anche la direzione amministrativa e il servizio per la sicurezza) e i vicini dell'alloggio non vengano messi in pericolo, danneggiati oppure infastiditi. Ciò vale anche per il soggetto gestore, così come anche per i dipendenti. Gli inquilini e i visitatori sono tenuti a seguire le istruzioni del soggetto gestore, della direzione amministrativa, così come quelle del servizio per la sicurezza, in particolare, le persone non autorizzate devono lasciare l'alloggio.
- 3.3 È vietata qualsiasi forma di violenza, sia essa psichica, fisica o strutturale. Ne fanno parte, in particolare, la violenza nei confronti di bambini (maltrattamento, abuso, abbandono), la violenza in seno alla coppia, la violenza sessuale, lo stalking e le molestie. Sono vietate le espressioni e le azioni discriminatorie nei confronti degli inquilini, dei dipendenti e delle persone che operano a titolo onorifico, per motivi legati all'origine, al sesso e all'appartenenza religiosa oppure all'orientamento sessuale ovvero all'identità sessuale.
- 3.4 Su richiesta del soggetto gestore, della direzione amministrativa, del servizio per la sicurezza oppure di un'altra persona incaricata, la quale, dal gestore, sia stata autorizzata specificamente a tal fine, gli inquilini, i visitatori oppure altre persone autorizzate ad intrattenersi nell'alloggio oppure le persone tollerate, sono tenuti ad esibire i loro documenti d'identità ufficiali (ad esempio la carta d'identità, il documento comprovante l'arrivo oppure l'attestato di soggiorno, il documento comprovante lo stato di tolleranza oppure il permesso di soggiorno).

- 3.5 Gli inquilini, fondamentalmente, sono autorizzati, tollerati, ed eventualmente, obbligati ad abitare nelle strutture collettive. Verranno effettuati regolarmente delle verifiche sull'effettiva presenza. Qualora un inquilino/un'inquilina, per un periodo di tre settimane, non fosse presente nell'alloggio, senza aver presentato una motivata giustificazione al riguardo (ad esempio un soggiorno ospedaliero), la presenza del/della suddetto/suddetta sarà cancellata, e la relativa informazione sarà trasmessa alla competente autorità. Si rimanda al punto 6.10.
- 3.6 Autorizzati all'ingresso, per ciò che concerne le aree libere e gli spazi generalmente accessibili, sono, oltre alla polizia, i vigili del fuoco, i dipendenti della dogana e i servizi di pronto intervento, nell'ambito dell'adempimento delle loro mansioni, fondamentalmente soltanto gli inquilini, il soggetto gestore, la direzione amministrativa, i dipendenti che operano in maniera permanente (che usufruiscano in maniera regolare di un proprio ufficio) nell'alloggio (in particolare i fornitori di servizi, gli operatori che si occupano della consulenza e dell'integrazione dei migranti), così come altre organizzazioni no profit autorizzate da parte del soggetto gestore oppure persone che operano a titolo onorifico, che offrono prestazioni di supporto (ad esempio il prendersi cura dei bambini, le offerte relative al tempo libero e all'istruzione).
- 3.7 Ai visitatori (ad esempio famiglie, persone che operano a titolo onorifico, purché non si tratti di quelli indicati al punto 3.6) è permesso di intrattenersi nell'alloggio solo dietro autorizzazione del soggetto gestore, della direzione amministrativa, del servizio per la sicurezza oppure di un'altra persona incaricata, la quale, da parte del soggetto gestore, sia stata autorizzata specificamente a tal fine. Informazioni più dettagliate a tal riguardo si trovano al punto 4.
Ai dipendenti che operano per un breve periodo nell'alloggio (in particolare manutentori, fattorini, rappresentanti di enti, l'ingresso deve essere concesso dietro la presentazione di un documento comprovante tale diritto (ad esempio un ordine, una tessera di servizio, oppure dopo aver consultato il soggetto gestore.
- 3.8 Tutti gli inquilini nati dopo il 31.12.1970, in base al paragrafo 20 della Legge tedesca sulla protezione dalle infezioni, sono tenuti a presentare, entro quattro settimane dal loro ingresso, alla direzione amministrativa un documento comprovante la vaccinazione contro il morbillo. Lo stesso dicasi per tutte le persone che operano nell'alloggio (anche per le persone che operano a titolo onorifico), prima di iniziare la loro attività, sia regolarmente (e non soltanto per pochi giorni nell'arco di un anno) e non soltanto in maniera temporanea (non soltanto per pochi minuti, bensì per un periodo più lungo) nate dopo il 31.12.1970.
4. Visitatori
- 4.1 Ai visitatori è consentito, per quanto possibile, con l'autorizzazione del soggetto gestore, della direzione amministrativa, del servizio per la sicurezza oppure di un'altra persona incaricata, la quale, da parte del soggetto gestore, sia stata autorizzata specificamente a tal fine, il soggiorno nell'alloggio soltanto negli orari compresi fra le ore 8:00 della mattina fino alle ore 22:00 della sera. In casi singoli, che siano motivati, le persone indicate al paragrafo 1 possono consentire delle eccezioni.
- 4.2 L'autorizzazione alla visita, in particolare, potrà essere negata o revocata, qualora sussista un divieto di accesso all'edificio, il visitatore/la visitatrice abbia violato ripetutamente il regolamento disciplinare, senza che sia stato pronunciato un divieto di accesso all'edificio, oppure in caso di presenza di altri motivi legati alla sicurezza e all'ordine che si oppongano alla realizzazione di essa.
- 4.3 Per i visitatori/le visitatrici minorenni, valgono le disposizioni particolari di seguito elencate:
- se accompagnati dal tutore legale, riguardo agli orari di visita di cui al punto 4.1, non vi sono limitazioni;
- prima del compimento del 6° anno di età, la visita nell'alloggio è consentita solamente se accompagnati dal tutore legale. Il tutore legale, durante tutto il periodo di tempo della visita, deve essere presente.
- dopo il compimento del 6° anno di età, e prima del compimento del 8° anno di età, la visita nell'alloggio, senza l'accompagnamento del tutore legale, è consentita solamente dalle ore 8:00 della mattina fino alle

ore 18:00 della sera.

- in casi singoli, che siano motivati, le persone indicate al punto 4.1 possono consentire delle eccezioni.

- 4.4 I visitatori/le visitatrici sono tenuti a comportarsi in una maniera tale da non mettere in pericolo, danneggiare oppure infastidire gli altri. La visita avviene a proprio rischio e pericolo.

5. Pernottamenti

- 5.1 Ai visitatori/alle visitatrici dell'alloggio, fondamentalmente, non è consentito di pernottare nell'alloggio (permanenza presso l'alloggio che vada oltre le ore 22:00 della sera).

- 5.2 In casi eccezionali, il soggetto gestore, la direzione amministrativa oppure un'altra persona incaricata, la quale, da parte del soggetto gestore, sia stata autorizzata specificamente a tal fine, potranno rilasciare un'autorizzazione scritta in riferimento ad una domanda motivata, che sia stata presentata almeno un giorno lavorativo prima. In tale ambito, l'autorizzazione scritta, da parte del visitatore/della visitatrice, su richiesta del soggetto gestore, della direzione amministrativa, del servizio per la sicurezza, della polizia, nell'ambito dell'adempimento delle loro mansioni, oppure di un'altra persona incaricata, la quale, da parte del soggetto gestore, sia stata autorizzata specificamente a tal fine, deve essere presentata.

Si è in presenza di casi eccezionali, allorquando:

- sussista un rapporto di parentela di primo o secondo grado tra l'inquilino/l'inquilina e il visitatore/la visitatrice;

- si tratti di un coniuge / partner del visitatore/della visitatrice oppure

- si tratti di persone indicate da parte dell'inquilino/dell'inquilina a prendersi cura dei bambini in seguito a una loro assenza per motivi legati a un soggiorno in ospedale.

- 5.3 L'autorizzazione potrà essere rilasciata solamente per la durata massima di tre giorni di fila. Successivamente, deve essere presentata una nuova domanda in riferimento a quanto indicato al punto 5.2.

- 5.4 Nel caso di pernottamenti senza un'autorizzazione ai sensi di quanto indicato al punto 5.2, nei confronti del visitatore/della visitatrice sarà disposto un divieto di accesso all'edificio. Da ciò si potrà derogare solamente in casi eccezionali, che siano motivati.

6. Considerazioni generali

- 6.1 Ai rappresentanti, ai commercianti, ai venditori ambulanti, ai rappresentanti di comunità religiose, di società oppure di altre organizzazioni, è vietato entrare nell'alloggio ai fini della stipula di contratti, di abbonamenti, ai fini dell'acquisizione di membri, per le attività missionarie o simili; ciò vale anche per le persone che offrano prodotti a pagamento oppure che offrano servizi ovvero praticino pubblicità. In caso di violazioni, verrà avviata un'azione penale per violazione di domicilio.

Ogni inquilino/inquilina è tenuto/a a notificare immediatamente il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa in merito alla presenza di tali persone.

- 6.2 Ai rappresentanti dei media che operano per informare l'opinione pubblica è consentito entrare nell'alloggio solamente per mezzo dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio stampa del Governo dell'Alta Baviera, centro operativo P1.

In caso di riprese fotografiche ed altre riprese, di tutte le persone che si intrattengono nell'alloggio devono essere salvaguardati i diritti della personalità, e in particolare il diritto alla propria immagine.

- 6.3 Fondamentalmente, non è permesso entrare nell'alloggio accompagnati da animali, così come non è permessa la detenzione di qualsiasi tipo di animali presso l'alloggio.

- 6.4 Nell'alloggio, in base al paragrafo 1 comma 2 della Legge tedesca sulle armi da fuoco, è vietata la detenzione di qualsiasi tipo di armi (anche di pistole ad aria compressa e di pistole a salve), di pistole giocattolo, di oggetti pericolosi, come ad esempio coltelli pericolosi, che possano essere usati come armi. Agli inquilini è vietata la detenzione di armi da fuoco in base a quanto indicato nell'art. 16

comma 1 della Legge sulle riunioni della Baviera. Nella misura in cui il possesso non è punibile, gli oggetti verranno confiscati e riciclati. Nel caso di una punibilità della detenzione, la scena dovrà rimanere possibilmente immutata (altrimenti dovrà essere predisposta una detenzione preventiva temporanea), i fatti, oltre ai testimoni (anche gli inquilini) dovranno essere documentati, la polizia dovrà essere informata al riguardo, e ad essa verrà trasferito il compito di prendere ulteriori provvedimenti, e al tempo stesso si sposterà relativa denuncia penale.

- 6.5 Visto che il possesso e il consumo di stupefacenti, in base agli Allegati I fino a II annessi alla Legge tedesca sugli stupefacenti, così come in base all'Allegato annesso alla nuova legge tedesca sulle sostanze psicoattive, nella loro stesura vigente, così come il traffico di esse in Germania - e conseguentemente anche nell'alloggio — sono vietati, nel caso di un loro ritrovamento presso l'alloggio, la scena dovrà rimanere possibilmente immutata (altrimenti dovrà essere predisposta una detenzione preventiva temporanea), i fatti, oltre ai testimoni (anche gli inquilini) dovranno essere documentati, la polizia dovrà essere informata al riguardo, ed ad essa verrà trasferito il compito di assumere ulteriori provvedimenti, e al tempo si sposterà relativa denuncia penale.
- 6.6 Agli inquilini dell'alloggio sono proibiti sia il possesso che il consumo di bevande alcoliche. Gli oggetti non autorizzati verranno confiscati e riciclati.
- 6.7 Negli edifici dell'alloggio vige un divieto di fumo totale (ciò riguarda anche i narghilè e le sigarette elettroniche). Ciò vale anche per gli spazi davanti alle finestre. In caso di violazioni, gli utensili da fumo verranno confiscati e riciclati. All'esterno, è consentito fumare nelle apposite aree.
- 6.8 È proibita qualsiasi forma di prostituzione, come anche un suo favoreggiamento.
- 6.9 Al soggetto gestore ovvero alla direzione amministrativa e al servizio per la sicurezza devono essere comunicati immediatamente:
- pericoli di incendio, incendi,
 - malattie contagiose,
 - la presenza di parassiti,
 - danni attorno e dentro gli edifici e danni agli oggetti di arredamento,
 - azioni illecite che sono state commesse nell'alloggio, in particolare per ciò che concerne furti, danni alle cose, lesione personale e minacce, così come
 - altri fatti importanti da cui potrebbe scaturire una minaccia imminente relativa alla sicurezza e all'ordine, in particolare per ciò che concerne le azioni illecite pianificate, le discriminazioni per motivi legati al credo religioso oppure all'orientamento sessuale, la violenza in seno alla famiglia, il maltrattamento di minori, la prostituzione e i tentativi di suicidio.
- La direzione amministrativa ovvero il servizio per la sicurezza comunicheranno immediatamente tali fatti al soggetto gestore, e avvieranno i passi necessari qualora vi sia un pericolo imminente (come, se necessario, si provvederà a informare immediatamente la polizia, i vigili del fuoco e/o i servizi di pronto intervento, così come saranno approntate misure atte a garantire la sicurezza).
- 6.10 Al soggetto gestore ovvero alla direzione amministrativa devono essere comunicati in tempo utile la partenza, il ritorno e il luogo di soggiorno in caso di un'assenza prolungata (per più di 3 giorni).
- 6.11 Gli oggetti smarriti sono da consegnare immediatamente presso il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa, ed essi devono essere sistemati in condizioni sicure.

7. Assegnazione e arredamento delle stanze

- 7.1 Le stanze verranno assegnate da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa, così come dalle persone, nei singoli casi, incaricate da esse. L'inquilino/a non ha alcun diritto all'assegnazione di una determinata stanza. Il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa hanno il diritto, per motivi

legati all'organizzazione, di predisporre, in particolare per questioni aventi a che fare con l'utilizzazione delle capacità, così come per motivi legati alla sicurezza e all'ordine pubblici, trasferimenti all'interno dell'alloggio oppure in altri alloggi. L'inquilino/a è tenuto/a ad attenersi al provvedimento relativo al trasferimento. Esso non richiede una motivazione specifica.

Non si può cambiare stanza senza la precedente autorizzazione da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa.

- 7.2 In particolare agli inquilini vulnerabili, di ciò ne possono far parte, nei singoli casi, le donne, le famiglie con bambini piccoli oppure altre persone cui deve essere concessa una protezione particolare, in base alle possibilità e previo accordo con il soggetto gestore, deve essere assegnata una stanza particolarmente idonea.
Laddove possibile, devono essere presi in considerazione gli aspetti medici.
- 7.3 Gli oggetti dell'arredamento messi a disposizione devono essere trattati con cura, ed essi devono rimanere nei posti previsti ovvero nelle stanze in cui si trovano. In caso di danno oppure perdita, la responsabilità cadrà sulla persona che avrà causato il danno, qualora essa abbia provocato lo stesso danno perlomeno in maniera negligente.
- 7.4 Fondamentalmente non è consentita l'installazione di altri mobili e di apparecchi elettronici. Il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa, su domanda presentata per iscritto e motivata, avrà la facoltà di concedere una deroga. Per oggetti che siano stati introdotti, il soggetto gestore oppure la direzione amministrativa non si assumeranno la responsabilità, tranne nei casi in cui sia stato appurato dolo oppure grave negligenza.
In particolare, un'autorizzazione verrà negata qualora
- ne possa essere influenzata la capacità ricettiva,
 - non venga più garantita la sicurezza antincendio a causa degli ulteriori mobili oppure di apparecchi elettronici oppure
 - dai mobili oppure dagli apparecchi elettronici ne derivino pericoli per l'alloggio oppure per i suoi inquilini (in particolare relativamente ad infestazioni parassitarie, pericolo di infortuni).
- 7.5 Qualora non vi sia un'autorizzazione per l'installazione di ulteriori mobili o per gli apparecchi elettronici, e ad essi non potrà essere concessa tale autorizzazione, da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa potrà essere fatto eseguire uno sfratto. Gli oggetti, dai quali possano derivare pericoli diretti per l'alloggio e gli inquilini (in particolare relativamente ad infestazioni parassitarie) e che siano oggettivamente senza valore, oppure, tenendo conto delle spese, non lascino prevedere alcun guadagno, verranno smaltiti immediatamente a pagamento da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa. L'inquilino/a ne verrà messo/a a conoscenza per iscritto. I rimanenti oggetti che sono stati rimossi, da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa, verranno anch'essi conservati, se del caso a pagamento, per l'inquilino/a, per la durata massima di sei mesi. Entro questo periodo di tempo, l'inquilino/a è tenuto/a a riciclare gli oggetti a proprie spese. Alla scadenza di detto termine, qualora esso non abbia prodotto esito positivo, da parte del soggetto gestore, verrà predisposta un'ultima richiesta scritta, nell'ambito della quale verrà concessa una proroga di altre due settimane. Della richiesta scritta si potrà fare a meno, qualora l'inquilino/a sia scomparso/a, si intrattenga all'estero ed ivi non sia reperibile oppure il luogo del soggiorno, per altri motivi, non sia noto. Alla scadenza di detto termine, qualora esso non abbia prodotto esito positivo, gli oggetti, da parte del soggetto gestore, verranno riciclati a pagamento. Qualora, detratte le spese, dovesse rimanervi un guadagno, esso deve essere dato all'avente diritto. Qualora non vi sia un avente diritto oppure non si riesca ad identificare, il guadagno deve essere messo da parte. Il diritto alla consegna del guadagno decade trascorsi tre anni dall'anno in cui l'oggetto sia stato riciclato.
- 7.6 Sono vietate le modifiche strutturali oppure tecniche, apportate ad esempio su riscaldamenti, impianti sanitari, impianti satellitari, impianti di comunicazione ed impianti elettrici.

- 7.7 In caso di uscita dall'alloggio, l'inquilino/a è tenuto/a a restituire al soggetto gestore ovvero alla direzione amministrativa tutti gli oggetti che gli erano stati messi a disposizione. Sono fatti salvi gli oggetti che erano stati consegnati ai fini del loro uso o perché vi rimanessero. La stanza, in particolare il letto e l'armadietto, devono essere consegnati in uno stato pulito e, a parte gli oggetti che erano stati messi a disposizione, e sgombrati del tutto. Qualora vengano lasciati degli oggetti, essi, dopo l'uscita, da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa, verranno rimossi dalla stanza. Nel caso di punibilità del possesso, la scena dovrà rimanere possibilmente immutata (altrimenti dovrà essere predisposta una detenzione preventiva temporanea), i fatti, oltre ai testimoni (anche gli inquilini), dovranno essere documentati, la polizia dovrà essere informata al riguardo, e ad essa verrà trasferito il compito di prendere ulteriori provvedimenti, e al tempo stesso si sposterà relativa denuncia penale.
- I rifiuti e gli oggetti dai quali possano derivare pericoli diretti per l'alloggio e gli inquilini (in particolare relativamente ad infestazioni parassitarie) e che siano oggettivamente senza valore, oppure, tenendo conto delle spese, non lascino prevedere alcun guadagno, verranno smaltiti immediatamente a pagamento da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa. L'inquilino/a ne verrà messo/a a conoscenza per iscritto. Della richiesta scritta si potrà fare a meno, qualora l'inquilino/a sia scomparso/a, si intrattenga all'estero ed ivi non sia reperibile oppure il luogo del soggiorno, per altri motivi, non sia noto. Tutti i rimanenti oggetti, da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa, verranno anch'essi conservati, se del caso, a pagamento, per l'inquilino/a, per la durata massima di sei mesi. Entro questo periodo di tempo, l'inquilino/a è tenuto/a a riciclare gli oggetti a proprie spese. Alla scadenza di detto termine, qualora esso non abbia prodotto esito positivo, da parte del soggetto gestore, verrà predisposta un'ultima richiesta scritta, nell'ambito della quale verrà concessa una proroga di altre due settimane. Della richiesta scritta si potrà fare a meno, qualora l'inquilino/a sia scomparso/a, si intrattenga all'estero ed ivi non sia reperibile oppure il luogo del soggiorno, per altri motivi, non sia noto. Alla scadenza di detto termine, qualora esso non abbia prodotto esito positivo, gli oggetti, da parte del soggetto gestore, verranno riciclati a pagamento. Per il resto è valido quanto indicato al punto 7.5.
- 7.8 L'inquilino/a deve prestare attenzione ai propri oggetti personali. In caso di perdita o di furto, il soggetto gestore e la direzione amministrativa non hanno responsabilità, tranne nei casi in cui sia stato appurato dolo oppure grave negligenza.

8. Controlli delle stanze

- 8.1 Il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa e il servizio per la sicurezza, su richiesta oppure sulla base di appuntamenti precedentemente stabiliti ai fini della garanzia e del mantenimento della sicurezza e dell'ordine (in particolare nell'ambito di controlli della capacità ricettiva, di controlli delle stanze e dell'igiene ecc.) entrare nelle stanze degli inquilini. Inoltre, le persone suindicate, se del caso in compagnia di altre persone appartenenti ad enti od organizzazioni, potranno entrare nelle stanze anche in caso di assenza degli inquilini, qualora vi siano circostanze tali da giustificare il fatto che vi sia
- un imminente pericolo per la sicurezza e l'ordine all'interno dell'alloggio,
 - vi sia da ovviare alle carenze strutturali, tecniche oppure igieniche oppure
 - vi siano persone non autorizzate che devono essere allontanate dall'alloggio.
- 8.2 Durante il periodo di silenzio generale notturno, che va dalle ore 22:00 della sera fino alle ore 6:00 della mattina, entrare nelle stanze delle persone ivi sistemante è consentito solo in casi urgenti.
- 8.3 L'inquilino/a deve consentire, prioritariamente, alle suddette persone di dare un'occhiata nella stanza. L'ingresso è da consentire nel caso in cui tale incombenza potrà essere assolta solo in questo modo.
- 8.4 La sfera privata degli inquilini deve essere rispettata, ed essa deve essere garantita quanto più possibile. L'ispezione, di regola, deve essere annunciata bussando alla porta, e rispettando un appropriato tempo di attesa.
- 8.5 Il soggetto gestore, nel caso di un ritardo oppure di un impedimento dell'ispezione colposa, causato da parte dell'inquilino/a, potrà richiedere il rimborso delle spese derivanti da tale azione.

9. Manutenzione delle stanze e dell'impianto della comunità

- 9.1 Gli inquilini sono obbligati a mantenere puliti e avere riguardo per le parti dell'edificio che vengono usate, per gli arredi e gli impianti. In particolare, sono tenuti alla pulizia e ad arieggiare regolarmente l'ambiente (almeno per tre volte al giorno, si deve arieggiare l'ambiente spalancando la finestra per almeno cinque minuti per impedire la formazione delle muffe) della propria stanza e degli spazi della comunità.
- 9.2 Le porte dell'entrata dell'alloggio, della lavanderia e dello scantinato devono essere sempre tenute chiuse.
- 9.3 In caso di entrata di freddo, l'inquilino/a è tenuto/a a prendere delle misure per la protezione contro i danni causati dal gelo. In caso di caduta di neve, pioggia e tempesta, le finestre del vano scala, della lavanderia, della toilette, del bagno e della stanza devono essere tenute chiuse. La responsabilità a tenere chiuse le finestre riguarda, in prima linea, gli inquilini e gli utenti di ciascun edificio.
- 9.4 Gli inquilini sono tenuti a comunicare immediatamente al soggetto gestore ovvero alla direzione amministrativa i danni presenti all'interno della casa, nelle stanze, negli impianti della comunità e in tutti gli impianti tecnici, così come l'insorgere di infestazioni parassitarie.

10. Periodo di silenzio generale

- 10.1 Dalle ore 22:00 di sera fino alle ore 6:00 del mattino, e dalle ore 13:00 fino alle ore 15:00 del pomeriggio, vige il periodo di silenzio generale. Le attività rumorose, all'interno dell'intero alloggio, non sono permesse durante tale periodo.
- 10.2 I rumori, in particolare quelli derivanti da audioriproduzione (in particolare per ciò che riguarda i seguenti apparecchi, e cioè radio, altoparlante e registratori a nastro), apparecchi televisivi, giradischi, così come da cellulari, devono essere tenuti, anche al di fuori degli orari di silenzio, a un volume moderato.
- 10.3 Gli altri inquilini e vicini dell'alloggio non devono essere disturbati nella loro quiete domestica a causa di incontri che si attuano nelle altre stanze.
- 10.4 I lavori domestici atti a disturbare il silenzio oppure altre attività che producono rumore possono essere effettuati solamente nel periodo che va dal lunedì fino al venerdì, tra le ore 8:00 del mattino fino alle ore 13:00 del pomeriggio, così come tra le ore 15:00 del pomeriggio fino alle ore 18:00 della sera, e di sabato, tra le ore 8:00 del mattino fino alle ore 12:00. Durante le domeniche e nei giorni festivi non sono consentiti i lavori domestici atti a disturbare il silenzio oppure altre attività che producono rumore.

11. Raccolta dei rifiuti

- 11.1 I rifiuti e le cicche delle sigarette devono essere raccolti negli appositi secchi per la spazzatura e posacenere. In particolare, è vietato buttare le cicche delle sigarette nelle aree verdi.
- 11.2 I rifiuti, il materiale da imballaggio e simili, se del caso, devono essere separati e sminuzzati. È vietato deporre i rifiuti, i vetri oppure le bottiglie, accanto ai contenitori per i rifiuti oppure all'aperto. I residui alimentari devono essere smaltiti immediatamente.

- 11.3 È vietato utilizzare gli scarichi della toilette, delle vasche da bagno, del lavello e del lavandino ai fini dello smaltimento dei rifiuti oppure introdurvi, per qualsiasi altra ragione, oggetti che potrebbe causare un'ostruzione. La persona che avrà causato ciò, sarà responsabile per la pulizia e per gli eventuali danni.
- 11.4 I rifiuti di grande dimensione e i rifiuti ingombranti non devono essere sistemati né negli appartamenti né negli spazi di accesso agli scantinati oppure nei corridoi, né tantomeno al di fuori degli appartamenti davanti alle finestre e sui balconi.
- 11.5 Anche al di fuori dell'alloggio, in particolare nelle immediate vicinanze, i rifiuti devono essere sempre Buttati nei contenitori per l'immondizia.

12. Antenne, telefoni

- 12.1 Senza l'autorizzazione del soggetto gestore non può essere realizzata alcuna misura costruttiva o di Ristrutturazione, in particolare non possono essere installate le antenne sul tetto e alle finestre, così come è vietata l'installazione di antenne paraboliche. Inoltre non è consentito fare dei buchi per passaggio di cavi, in particolare nei muri, alle finestre e ai telai delle porte.
- 12.2 Non è consentito l'allacciamento alla linea telefonica o ad Internet appartenenti agli inquilini.

13. Insegne

- 13.1 Fondamentalmente è vietata l'affissione di insegne, volantini, manifesti e di altre affissioni di qualsiasi tipo. Ciò non vale per le affissioni del soggetto gestore, della direzione amministrativa, così come delle associazioni sociali che operano nell'alloggio e delle persone che operano a titolo onorifico in merito alle loro offerte di consulenza. Il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa potrà, su richiesta scritta e motivata che sia stata presentata almeno tre giorni lavorativi prima, concedere una deroga.
- 13.2 È vietato imbrattare, dipingere, spruzzare e l'incidere oppure una qualsiasi altra forma di vandalismo praticata ai danni degli edifici oppure degli oggetti dell'alloggio.
- 13.3 È vietata la rimozione non autorizzata, così come sono vietati il dipingere e il dipingerci sopra degli annunci, delle insegne e delle affissioni dell'alloggio.

14. Chiavi

- 14.1 Al momento della consegna delle stanze, all'inquilino/a verranno consegnate le chiavi della cosa da usare.
- 14.2 L'inquilino/a è responsabile per tutti i danni derivanti dall'abuso oppure dalla perdita della chiave, qualora egli/ella abbia causato il danno perlomeno in maniera negligente.
Lo smarrimento delle chiavi deve essere immediatamente comunicato alla direzione durante gli orari di ufficio.
- 14.3 Non è consentita la consegna delle chiavi a terzi.
- 14.4 Agli inquilini non è consentito apportare delle modifiche alle serrature e ai dispositivi di sicurezza di ogni sorta.
- 14.5 In caso di trasloco dalla casa, l'inquilino/a è tenuto/a a restituire alla direzione tutte le chiavi dell'appartamento. Nel caso in cui egli/ella si astenga dal fare ciò, si provvederà a una sostituzione di esse a sue spese.
- 14.6 Laddove l'inquilino/a resti chiuso/a fuori casa, egli/ella, durante gli orari di ufficio, potrà prendere contatto con la direzione amministrativa oppure con il servizio di sicurezza. Nel caso in cui ciò si verificasse quando gli uffici sopra indicati dell'alloggio non fossero occupati, l'inquilino/a, se del caso, deve contattare di propria iniziativa, e sue spese, il servizio di aperture delle porte.

15. Consumo d'acqua e consumo di elettricità

- 15.1 Deve essere evitato qualsiasi spreco di acqua, corrente e riscaldamento.
- 15.2 L'accesso ai rubinetti di arresto dell'acqua, laddove essi si trovino negli spazi degli inquilini, deve essere consentito in qualsiasi momento.

16. Lavare e asciugare il bucato

- 16.1 Il bucato, fondamentalmente, può essere lavato solo nelle lavanderie esistenti. Per asciugare il bucato possono essere utilizzati solamente gli spazi e i posti previsti a tal fine, così come i dispositivi predisposti a tale scopo. In particolare, non è consentito, fondamentalmente, appendere il bucato nelle stanze degli inquilini, alle finestre o davanti ad esse, ai termosifoni e nei corridoi.
- 16.2 È esclusa la responsabilità del soggetto gestore oppure della direzione amministrativa in caso di furto oppure danneggiamento del bucato, ad eccezione dei casi in cui vi sia stato dolo e grave negligenza.
- 16.3 I guasti alle lavatrici e alle asciugatrici sono da comunicare immediatamente alla direzione. Le apparecchiature devono essere utilizzate con cura e in base alle disposizioni.

17. Utilizzazione della cucina della comunità e delle altre cucine messe a disposizione dal soggetto gestore

- 17.1 Ogni inquilino/a è tenuto/a a mantenere pulito il luogo in cui si cucina (le piastre, la superficie di lavoro). Le piastre che sono state utilizzate devono essere di nuovo spente. Non è consentita la manomissione dei pulsanti e dei timer.
- 17.2 È vietata la conservazione dei cibi nella cucina della comunità. Gli armadi esistenti non devono essere chiusi a chiave.
- 17.3 È vietato cucinare nelle stanze, fintanto che la stanza, da parte del soggetto gestore, non sia stata munita di cucina.

18. Protezione antincendio

- 18.1 Devono essere osservate le direttive dei vigili del fuoco e le disposizioni dell'ordinamento relativo alla protezione antincendio (vedi annuncio).
In caso di incendio, mantenere la calma, pigiare sul pulsante di allarme per l'avvertimento dei vigili del fuoco, avvertire il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa oppure, qualora nessuno di essi sia reperibile, avvertire direttamente i vigili del fuoco (numero di telefono: 112), mettersi in sicurezza.
- 18.2 Le uscite di emergenza, le vie di fuga e i corridoi devono essere sempre tenuti liberi.
Le porte antincendio non devono essere bloccate per mezzo di cunei o altri oggetti.
- 18.3 I rilevatori di incendio e di fumo esistenti non devono essere danneggiati, smontati oppure manomessi (ad esempio privandoli delle batterie oppure applicandovi del nastro adesivo ovvero ricoprendoli). L'abuso dei dispositivi per le chiamate d'emergenza è punibile, ed esso verrà denunciato; inoltre, i costi insorti saranno addebitati alla persona che avrà causato ciò.
- 18.4 Sono vietati, in particolare, l'installazione ovvero la messa in funzione, nelle stanze, di riscaldamenti e utensili da cucina (ad esempio elettrici o a gas), friggitori, di ferri da stiro, piastre per capelli. È permesso stirare solamente negli spazi adibiti a tale attività. Le prese non devono essere manomesse, ed esse sono da utilizzare solamente con le apposite spine. Le linee elettriche non devono essere sovraccaricate. Le apparecchiature installate e messe in funzione illegittimamente verranno ritirate e smaltite da parte del soggetto gestore ovvero della direzione amministrativa in base a quanto riportato ai punti 7.5 ovvero 7.7. Le apparecchiature che rappresentano un rischio verranno smaltite direttamente a spese del proprietario precedente.

- 18.5 È vietato maneggiare il fuoco e la luce, così come non è consentita, nell'alloggio, la conservazione di stoffe e liquidi facilmente infiammabili. Ciò vale anche per i petardi. In caso di infrazione, gli oggetti non autorizzati verranno confiscati e smaltiti.
- 18.6 È vietato fare il barbecue, in qualsiasi forma, nei dintorni della proprietà e nella proprietà dell'alloggio. In caso di infrazione gli oggetti non autorizzati verranno confiscati e smaltiti. Deroghe al riguardo, potranno essere concesse, esclusivamente, nel caso di manifestazioni ufficiali, laddove l'organizzatore/-trice garantirà l'uso sicuro, così come un controllo continuo, e si mostrerà responsabile al riguardo. Sono esclusi il controllo, così come l'assunzione di responsabilità da parte del soggetto gestore oppure della direzione amministrativa, tranne nei casi di dolo e grave negligenza. All'organizzatore/-trice serve un'autorizzazione scritta del soggetto gestore.
- 18.7 Si rimanda al divieto di fumare di cui al punto 6.7.

19. Parcheggio e la circolazione con veicoli

- 19.1 Non sono consentiti né il parcheggiare, né la circolazione con veicoli nella proprietà. Il soggetto gestore, la direzione amministrativa, i dipendenti e il servizio per la sicurezza, la polizia, i vigili del fuoco, la dogana e i servizi di pronto intervento potranno circolare nella proprietà e parcheggiarvi, laddove ciò sia possibile e necessario. Gli accessi riservati ai vigili del fuoco devono essere tenuti liberi in qualsiasi momento. È esclusa la responsabilità del soggetto gestore oppure della direzione amministrativa per danni causati a veicoli, tranne nei casi in cui siano stati appurati dolo e grave negligenza. Valgono le disposizioni del Codice della strada.
- 19.2 Non è consentito il magazzinaggio di pneumatici, pezzi di ricambio di autoveicoli ecc. nei dintorni della proprietà e nella proprietà dell'alloggio, laddove essi non servono ai fini del mantenimento dell'alloggio oppure al soggetto gestore.
- 19.3 In caso di infrazione, il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa potrà far rimuovere a pagamento il veicolo oppure il materiale oppure disporre che ciò venga eseguito a spese del/della proprietario/a ovvero del/della responsabile.

20. Utilizzazione di biciclette, passeggini e altri oggetti

- 20.1 La circolazione con le bici, i pattini, gli skateboards, e gli inline-skates e simili, nella proprietà, è consentito soltanto in zone apposite, e solamente in maniera tale da evitare che vi sia un pericolo per le persone e le cose. È esclusa la responsabilità del soggetto gestore per danni accorsi ai mezzi di cui sopra, tranne nei casi in cui siano stati appurati dolo e grave negligenza. Valgono le disposizioni del Codice della strada.
- 20.2 Fondamentalmente, all'interno degli edifici dell'alloggio, è vietato l'uso di biciclette, pattini, skateboards, inline-skates e simili.
- 20.3 Fondamentalmente è vietato il parcheggio di biciclette, passeggini e altri oggetti di grandi dimensioni (casse, oggetti del trasloco ingombranti, scatole per scarpe, asciugatrici, sedie ecc.) sui marciapiedi, nei corridoi, nei piazzali anteriori e nei pianerottoli.
Per il parcheggio di bici o passeggini devono essere utilizzati gli appositi spazi.
- 20.4 In caso di infrazione, il soggetto gestore ovvero la direzione amministrativa potrà rimuovere le bici, i passeggini e gli oggetti ingombranti oppure farli rimuovere a spese del/della proprietario/a ovvero del/della responsabile.

21. Disposizioni relative alla sicurezza

- 21.1 È vietato arrampicarsi sulla recinzione dell'area dell'alloggio oppure sui tetti dell'alloggio. Gli oggetti non devono essere buttati oltre la recinzione oppure fatti passare attraverso di essa. Senza autorizzazione, non è consentito accedere alle proprietà dei vicini.
- 21.2 Ai genitori spetta l'obbligo di sorveglianza dei loro figli, ed essi sono responsabili del fatto che i loro bambini rispettino l'ordine in seno alla struttura. Essi sono responsabili per i loro figli nell'ambito delle disposizioni di legge.

22. Infrazioni

- 22.1 In caso di infrazioni del regolamento disciplinare, il soggetto gestore avrà la facoltà di disporre anche per gli inquilini un divieto di accesso all'edificio temporaneo, in caso di infrazioni perduranti e continue, anche un divieto di accesso all'edificio duraturo, laddove gli inquilini potranno essere trasferiti in un altro alloggio. In caso di violazione di quanto indicato al punto 18.4, il soggetto gestore avrà la facoltà di chiudere la/le presa/e nella stanza. Nel caso del trasporto di oggetti non autorizzati oppure di un diniego relativamente a un controllo da effettuazione all'entrata, il soggetto gestore, la direzione amministrativa oppure il servizio per la sicurezza potranno negare l'accesso; alle persone non autorizzate, che si trovino sotto l'influenza di alcol e droghe oppure alle persone aggressive, potrà essere negato l'accesso all'alloggio oppure essi potranno essere allontanati temporaneamente dalla struttura.
- 22.2 In particolare in caso di violazioni di un esistente divieto di accesso all'edificio, di un abuso di segnali per l'emergenza (ad esempio provocando, in maniera inutile, l'attivazione del segnalatore di incendio), di deterioramento di segnali di avvertimento e di divieto, di dispositivi per la protezione e di apparecchi di salvataggio (ad esempio il danneggiamento dei segnalatori di incendio oppure degli estintori, bloccando le porte antincendio) oppure nel caso di danneggiamento di cose (ad esempio atti di vandalismo oppure danneggiamento del sigillo di piombo dell'estintore oppure la manomissione del sigillo di sicurezza dell'estintore), da parte del soggetto gestore si provvederà a sporgere denuncia, così come, se del caso, a presentare denuncia penale.

23. Tutela dei dati personali

Nei settori dell'alloggio potranno essere fatte riprese video degli spazi adibiti alla circolazione. Vi saranno delle insegne speciali che indicheranno ciò. Le riprese video servono alla protezione delle persone che si trovano all'interno dell'alloggio, così come a tutelare gli impianti e le cose che vi sono state messe, all'esercizio del diritto del proprietario, ma anche ai fini della salvaguardia degli elementi di prova, come ad esempio nel caso di un abuso dei segnalatori di incendio. La base giuridica è costituita dall'art. 24 comma 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati della Baviera (*BayDSG*). Le riprese, al più tardi dopo due mesi, verranno cancellate automaticamente, qualora esse non siano necessarie per prevenire minacce, per il perseguimento di infrazioni amministrative, reati penali oppure per la rivendicazione di diritti. Per richieste di informazioni, è a disposizione il/la responsabile del settore 14.1 del Governo dell'Alta Baviera, Hofmannstraße 51, 81379 Monaco di Baviera. In caso di domande riguardanti la tematica della tutela dei dati personali, è a disposizione l'incaricato per la tutela dei dati personali del Governo dell'Alta Baviera, Maximilianstraße 39, 80538 Monaco di Baviera.

24. Lamentele

In caso di lamentele o domande, sono a disposizione il soggetto gestore e la direzione amministrativa.

25. Validità

25.1 Qualora una disposizione del presente regolamento disciplinare dovesse essere o diventare inefficace, oppure non vi dovesse essere contenuta una disposizione necessaria, ciò non inciderà sull'efficacia delle restanti disposizioni del presente regolamento disciplinare.

Al posto di una disposizione inefficace oppure ai fini del completamento della lacuna regolamentare, sarà valida una regolamentazione giuridicamente ammissibile che corrisponderà, quanto più possibile, a quanto voluto da parte del soggetto gestore oppure che egli avrebbe voluto si realizzasse in base a quello che era il suo obiettivo, se egli avesse riconosciuto il difetto.

25.2 Il presente regolamento disciplinare si applica da subito. I precedenti regolamenti disciplinari, in tal modo, cessano di essere validi.

Untergruber

Il consigliere governativo